

PIANETA CARNE

Publicazione periodica, autorizzazione Tribunale di Padova n. 1418; Direttore Responsabile Domenico Vita
Redazione in Via Romea - Agripolis 35020 Legnaro (PD); Tel. 0498830675 - Fax 0498839212
E-mail: info@unicarve.it - sito web: www.unicarve.it



Notiziario UNICARVE n. 2 FEBBRAIO 2005 - Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale
D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1, DCB (PD)

COSTITUITA LA NUOVA COOPERATIVA "ORGANIZZAZIONE PRODUTTORI UNICARVE"

*Un progetto per una vera formula
"dal produttore al consumatore"*

Questa volta non è solamente uno slogan, è la verità! Unicarve ha dato vita ad un progetto commerciale in grado di assicurare ai consumatori il CONTROLLO TOTALE DI FILIERA da parte degli allevatori! Come? Con la gestione di tutte le fasi in modo diretto, dalla produzione alla commercializzazione. Vediamo come.

Con la costituzione della nuova cooperativa i soci conferiscono i bovini che saranno avviati alla macellazione presso strutture convenzionate. Le mezzene saranno lavorate in una piattaforma di sezionamento (convenzionata) per ottenere le porzioni di carne (tutti i tagli) da confezionare in vaschette in ATMOSFERA PROTETTIVA che consentirà una durata garantita della carne quattro volte superiore a quella preconfezionata (vaschette realizzate nelle macellerie interne ai punti vendita). Una prima novità del progetto consiste nella possibile collaborazione con la cooperazione del settore lattiero-caseario (per la distribuzione con automezzi refrigerati delle vaschette). La seconda è rappresentata dal sistema di vendita, con l'ubicazione di frigoriferi personalizzati con il marchio ReBOVE che non lasceranno equivoci al consumatore che

vorrà acquistare la nostra carne. Nella foto sotto il frigorifero personalizzato largo 125 cm, profondo 110, alto cm. 160. Per la commercia-



Il Presidente della nuova Cooperativa Raffaele Castagna con il Presidente di Unicarve Fabiano Barbisan

lizzazione delle produzioni dei soci, la cooperativa utilizzerà canali differenti con marchi diversi: **ELETTA**, primo marchio di Unicarve, per la commercializzazione di bovini vivi.

Continua in 4^a pagina

PER L'AGEA PRENDI DUE, PAGHI PER TRE.....

Decisioni senza logica, in mano a tecnocrati attenti ai conti ed alla cassa piuttosto che alle sorti della nostra zootecnia.....

Stiamo assistendo in questi giorni ad una discussione "schizofrenica" tra MIPA ed Agea in merito al calcolo dei diritti di premio disaccoppiato. Le procedure anticipate, hanno messo in luce un'anomalia relativa alla modalità di calcolo sugli importi percepiti dalle aziende zootecniche per il premio cosiddetto **Qualità** che, come è noto, era destinato ai vitelloni maschi macellati nel 2001 e



2002. In pratica, non si è tenuto conto che il *plafond* fissato dal nostro Paese per questa categoria di animali è stato complessivamente di 18,9 meuro; 36,2 meuro; 54,1 meuro per i tre anni di riferimento e che,

per Decreto Ministeriale, era erogato nel seguente modo: nel 2000 solo per i capi detenuti almeno 5 mesi nell'azienda richiedente; nel 2001 e 2002 è stato aggiunto un ulteriore importo, riservato ai soli capi che oltre ad essere stati detenuti in azienda per almeno 5 mesi, aderivano a consorzi di etichettatura e di qualità. Ad avviso di UNICARVE, effettuare il calcolo di tali premi "Qualità" come è stato proposto (due anni diviso tre) risulta non equo ed incoerente sia con le norme regolamentari che con le linee di politica zootecnica tendenti, da sempre, a premiare chi faceva qualità. Abbiamo quindi scritto ad Organizzazioni di Categoria e Politici che salvaguardino il comparto zootecnico Veneto!



Nelle due foto sopra i partecipanti alla costituzione della nuova Cooperativa

Fabiano Barbisan

LE NORME DA RISPETTARE PER OTTENERE IL DISACCOPIAMENTO

La Regione Veneto, con delibera n°. 571 del 25/02/2005, ha recepito il Decreto Ministeriale n. 5406/2004 in materia di condizionalità, ed in particolare, gli impegni che riguardano gli allevamenti zootecnici. Ricordiamo che tali norme, entrano immediatamente in vigore e pertanto in caso di accertamento, il loro mancato rispetto da parte delle aziende andrà a influire sui pagamenti disaccoppiati dei premi PAC 2005. Invitiamo pertanto tutti gli imprenditori a valutare attentamente quanto previsto, per non incorrere in sanzioni che possono ridurre in termini sostanziali l'intervento comunitario spettante.

Direttiva 91/676, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

Descrizione degli impegni:

Il Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, nell'allegato 7/A-III, ha designato vulnerabile all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole l'area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305, dei bacini dei fiumi Fissero, Canal Bianco e Po di Levante nel territorio della Regione del Veneto. A seguito dell'adozione della DGR/CR 28 novembre 2003, n. 118, è in atto la revisione della designazione delle zone vulnerabili, che è attualmente all'esame del Consiglio regionale. Sino all'approvazione del provvedimento consiliare, nel territorio della Regione del Veneto vige la designazione approvata con il Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. La Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole, e il Decreto legislativo 11.5.1999, n. 152, che recepisce la medesima direttiva, prevedono l'attuazione di programmi d'azione obbligatori nelle zone vulnerabili designate. Le misure contenute in tali programmi d'azione sono definite dall'allegato III alla direttiva nitrati e risultano ribadite nell'allegato VII, parte A IV, del D.Lgs. 152/99. La citata norma europea e il Decreto di recepimento prevedono l'inserimento delle sottoelencate misure nei programmi d'azione:


- 1) i periodi in cui è proibita l'applicazione al terreno di determinati tipi di fertilizzanti;
- 2) la capacità dei depositi per effluenti di allevamento; tale capacità deve superare quella necessaria per l'immagazzinamento nel periodo più lungo, durante cui è proibita l'applicazione al terreno di effluenti nella zona vulnerabile, salvo i casi in cui sia dimostrato all'autorità competente che qualsiasi quantitativo di effluenti superiore all'effettiva capacità d'immagazzinamento sarà smaltito in un modo che non causerà danno all'ambiente;
- 3) la limitazione dell'applicazione al terreno di fertilizzanti conformemente alla buona pratica agricola e in funzione delle caratteristiche della zona vulnerabile interessata, in particolare:
 - 3a) delle condizioni del suolo, del tipo e della pendenza del suolo;
 - 3b) delle condizioni climatiche, delle precipitazioni e dell'irrigazione;
 - 3c) dell'uso del terreno e delle prassi agricole, inclusi i sistemi di rotazione delle colture.

La direttiva europea e il decreto di recepimento indicano, altresì, che le misure da inserire nei programmi d'azione, si fondano sull'equilibrio tra il prevedibile fabbisogno di azoto delle colture e l'apporto di azoto proveniente dal terreno e dalla fertiliz-

zazione, corrispondente:

- alla quantità di azoto presente nel terreno nel momento in cui la coltura comincia ad assorbirlo in misura significativa (quantità rimanente alla fine dell'inverno);
- all'apporto di composti di azoto provenienti dalla mineralizzazione netta delle riserve di azoto organico presenti nel terreno;
- all'aggiunta di composti di azoto provenienti da effluenti di allevamento;
- all'aggiunta di composti di azoto provenienti da fertilizzanti chimici e da altri fertilizzanti.

I programmi di azione devono contenere almeno le indicazioni riportate nel Codice di Buona Pratica Agricola, ove applicabili, approvato con DM 19 aprile 1999. Le misure devono, in particolare, garantire che, per ciascuna azienda o allevamento, il quantitativo di effluente zootecnico sparso sul terreno ogni anno, compreso quello depositato dagli animali stessi, non superi un apporto pari a 170 kg di azoto per ettaro. L'allegato VII, parte A IV, del D. Lgs. 152/99 prevede, altresì, che, ai fini del calcolo degli apporti di azoto provenienti dalle diverse tipologie di



allevamento, si terrà conto delle indicazioni contenute nel decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali di cui all'articolo 38, comma 2, del medesimo D. Lgs. 152/99. A tutt'oggi, non è stato emanato il previsto decreto di cui all'articolo 38 del D. Lgs. 152/99, che disciplinerà l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 28, comma 7, lettere a) b) e c), e da altre piccole aziende agroalimentari ad esse

assimilate. Lo schema di decreto di cui all'articolo 38, inviato dai Ministeri alle Regioni, al titolo V prevede norme relative all'utilizzazione agronomica in zone vulnerabili da nitrati. La Regione, si trova, pertanto, nell'impossibilità di approvare un programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola prima dell'emanazione del Decreto ministeriale previsto dall'articolo 38, comma 2, del D. Lgs. 152/99. Nelle more dell'adozione del Decreto ministeriale, la normativa in materia è dettata dal Codice di Buona Pratica Agricola, approvato con DM 19 aprile 1999. Sempre nelle more dell'adozione del Decreto ministeriale, il rispetto del limite di apporto, per ettaro e per anno, di 170 kg di azoto da effluenti di allevamento, da acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 28, comma 7, lettere a) b) e c), e da altre piccole aziende agroalimentari ad esse assimilate, è assicurato dal rispetto del valore massimo di peso vivo animale allevabile per ettaro, valido per la zona B definita dall'allegato D al Piano Regionale di Risanamento delle Acque. Tale valore massimo di peso vivo animale allevabile per ettaro corrisponde a 8 quintali per gli avicunicoli, 12 quintali per i suini e i vitelli a carne bianca, 19 quintali per gli altri allevamenti.

Recepimento della Regione Veneto:

1) Nelle more dell'adozione del decreto ministeriale e del recepimento regionale con l'approvazione del programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, il controllo del rispetto del citato limite di 170 kg di azoto, per ettaro e per anno, sarà effettuato mediante la verifica del carico di stalla. Gli addetti al controllo, si avvarranno:

- a) dei dati risultanti dall'anagrafe zootecnica nazionale;
- b) dei dati contenuti nella "Comunicazione preventiva dell'attività di spargimento dei liquami zootecnici su suolo agricolo", qualora esistente, inoltrata, ai sensi dell'allegato D del Piano Regionale di Risanamento delle Acque, dal produttore alla Provincia competente per territorio.

Qualora, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecni-

ci, il produttore si avvalga solamente di terreni aziendali, il carico di stalla dovrà essere rapportato alla superficie aziendale dichiarata per la partecipazione al regime di pagamento unico e verificata nell'ambito del controllo.

Qualora, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, il produttore si avvalga, oltreché di terreni aziendali, anche di superfici agricole di terzi, sulla base di atti di assenso da parte dei conduttori delle stesse superfici aggiuntive, il carico di stalla dovrà essere rapportato alla superficie aziendale dichiarata per la partecipazione al regime di pagamento unico e verificata nell'ambito del controllo, alla quale si aggiungono le superfici agricole di terzi.

Il carico di stalla viene determinato assumendo i pesi unitari dei capi riportati nella Circolare 18 maggio 1993, n. 20 del Presidente della Giunta Regionale.

2) Qualora il carico di stalla risultante dal controllo non rientri nel valore massimo di peso vivo animale allevabile per ettaro, corrispondente a di 8 quintali per gli avicunicoli, 12 quintali per i suini e i vitelli a carne bianca, 19 quintali per gli altri allevamenti, viene concesso un periodo di tempo di 6 mesi per l'adeguamento, a decorrere dalla data di conclusione del controllo. Lo stesso adeguamento dovrà essere notificato all'Amministrazione provinciale competente per territorio e all'AVEPA, Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura, attraverso la trasmissione della comunicazione di spargimento.



l'animale, per l'iscrizione in anagrafe. Aggiornare entro 3 giorni il registro di stalla e comunicazioni alla BDN, entro 7 giorni, degli eventi (nascite, morti, movimentazioni, ingressi e uscite). Consegnare, in caso di decesso in azienda, al Servizio Veterinario dell'A.S.L., del passaporto dell'animale, entro 7 giorni. Nel caso

il capo acquistato/scambiato con un altro Paese UE venga immediatamente macellato, non occorre comunicare la richiesta di iscrizione in anagrafe. Per bovini introdotti in allevamento: annotare passaggio di proprietà sul retro del passaporto e aggiornare entro 3 gg il registro di stalla. Comunicare le variazioni entro 7 gg, direttamente in BDN oppure tramite invio copia Mod. 4 e passaporto al servizio veterinario. Compilazione del Modello 4. Entro 3 giorni aggiornare il registro di stalla. Comunicare le variazioni entro 7 gg, direttamente in BDN oppure tramite

invio copia Mod. 4 al servizio veterinario.

Recepimento della Regione Veneto:

In relazione all'elenco degli impegni sopra riportato, si precisa che essendo la Regione del Veneto dotata di una Banca Dati Regionale, gli impegni stessi vengono adempiuti dall'allevatore, o dai CAA o dai Servizi Veterinari collegandosi alla medesima Banca Dati Regionale. La Direzione Regionale Prevenzione ha concordato con il Ministero della Salute dei protocolli "web-services" per lo scambio di informazioni tra la Banca Dati Regionale e la Banca Dati Nazionale.

SANITA' PUBBLICA, SALUTE, IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

Descrizione degli impegni:

Richiesta del codice aziendale al Servizio veterinario competente, entro 20 gg dall'inizio attività. Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali: Direttamente nella BDN con smart card; oppure: - Tramite A.S.L., Organizzazioni Professionali di Categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato. Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda. Richiesta codici identificativi specie bovina direttamente alla BDN o tramite operatore delegato. Le marche auricolari non possono essere utilizzate in altri allevamenti. Provvedere alla marcatura dei bovini entro 20 giorni dalla nascita, o prima che l'animale lasci l'azienda; nel caso di importazione di un capo da paesi terzi, entro 20 giorni dai controlli di ispezione frontiera. Compilazione, contestuale alla marcatura, della cedola identificativa. Aggiornare il registro aziendale entro 3 gg. dall'identificazione

Consegna della cedola identificativa al Servizio veterinario dell'A.S.L. competente per territorio entro sette giorni dalla marcatura del capo (se non registra direttamente in BDN). Registrazione diretta delle nascite in BDN e conservazione cedola identificativa. Rilascio e vidimazione, da parte del Servizio veterinario, del passaporto. Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali smarrimenti di marchi auricolari e passaporti. Nel caso i capi vengano acquistati da Paesi Terzi, deve esser consegnata al Servizio Veterinario competente per territorio, entro 7 giorni dall'introduzione in allevamento, copia del passaporto del paese di origine del-



ELENCO DELLE NORME PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI IN BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI

Descrizione degli impegni:

Al fine di preservare il livello di sostanza organica presente nel suolo, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui delle colturali. È pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati e di altre colture.

Recepimento della Regione Veneto:

Ambito di applicazione:

a) superfici a seminativo ai sensi dell'articolo 2 punto 1 del regolamento (CE) n. 796/04, comprese quelle investite a colture consentite dai paragrafi a e b dell'articolo 55 del regolamento 1782/03;

b) superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (setaside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1782/03.

Descrizione della norma e degli adempimenti

La vigente legislazione regionale, all'articolo 24 delle Prescrizioni di massima e polizia forestale approvate con provvedimento n. 83 adottato dal Consiglio regionale il 18.12.1980, prevede il divieto

to a chiunque di accendere fuochi all'aperto nei boschi o a una distanza minore di metri 100 dai medesimi.

Ciò premesso, la presente norma prevede il divieto della bruciatura delle stoppie, delle paglie e dei residui colturali lasciati in campo successivamente alla raccolta.

PROTEZIONE DEL PASCOLO PERMANENTE

Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 2 del DM 5406/ST del 13 dicembre 2004.

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di proteggere il pascolo permanente, la norma prevede:
- il divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi a norma dell'art. 4 del reg. (CE)796/04;
- l'esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.

Deroghe

Sono fatte salve le deroghe previste:

- dal Reg.(CE) 796/04 in ordine al precedente impegno a);
- dai PSR e da altre norme regionali o locali in ordine al precedente impegno b).

Recepimento della Regione Veneto:

Ambito di applicazione: pascolo permanente che, ai sensi dell'articolo 2 punto 2 del regolamento (CE) n. 796/04, è definito nel seguente modo: terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, coltivate (seminate) o naturali (spontanee), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda per cinque anni o più.

Descrizione della norma e degli adempimenti

1. La presente norma prevede il carico minimo di bestiame per ettaro di pascolo permanente è pari a 0,2 UBA.
2. In relazione alle norme, usi e costumi, locali vigenti, è consentita l'effettuazione di uno sfalcio annuale sulle superfici pascolate.
3. In assenza di pascolamento è obbligatoria l'esecuzione di almeno uno sfalcio all'anno.
4. In ogni caso, lo sfalcio e il pascolamento devono permettere il contenimento dello sviluppo di infestanti e della diffusione di specie arbustive indesiderate.

Deroga

Nel caso di superfici non impegnate nell'Azione 12 "Conservazione e recupero di prati e pascoli di collina e montagna (PP)" della Misura 6, Agroambiente, del Piano di sviluppo rurale, è fatta salva la deroga prevista dal Reg. (CE) 796/04 in ordine al divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi a norma dell'art. 4 del Reg. (CE)796/04. In particolare, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, del Reg. (CE) 796/04, l'esercizio di tale deroga è subordinato alle due condizioni seguenti:

- al ripristino della superficie convertita con equivalente superficie a pascolo;
- all'autorizzazione da parte dell'Organismo Pagatore Regionale, AVEPA, alla conversione ad altri usi della superficie a pascolo.

Dalla prima pagina... Costituita la nuova cooperativa Organizzazione Produttori Unicarve

.....Accompagnato dall'etichettatura Unicarve, sarà utilizzato per la vendita di mezzene, tagli anatomici freschi ed in sottovuoto. **ECCELSA**: è il nuovo marchio di Unicarve che a differenza di Eletta prevede sistemi di allevamento (alimentazione) OGM FREE. **ReBOVE**: accompagnerà la carne in Atmosfera Protettiva. **VITELLI'** (novità) sarà il marchio utilizzato per la commercializzazione della carne di

vitello. Riassumendo le date del percorso del progetto ricordiamo la prima stesura nel mese di agosto 2004, la presentazione ai soci Unicarve nel periodo settembre-ottobre 2004, la definizione dello statuto della cooperativa nel mese di dicembre 2004, la costituzione della cooperativa il 18 gennaio 2005. Ora sono pronti i primi 30 frigoriferi, i marchi commerciali ed è iniziata la macellazione sperimentale per la programmazione dei

tagli da inserire nelle vaschette con le relative prove di conservazione e di controllo della qualità, non solo sanitaria ma anche organolettica e nutrizionale, organizzate con la collaborazione del Dipartimento Servizi Veterinari della Regione Veneto, l'Istituto Zooprofilattico, e la Co.N.I.Ve. Il tutto sarà accompagnato dal progetto di tracciabilità organizzato dall'Istituto Zooprofilattico con l'ausilio di totem informativi presso i punti vendita per

l'informazione ai consumatori. Sono state contattate ed hanno confermato la loro disponibilità a collaborare la Cooperativa LATTEBUSCHE e la Cooperativa Soligo. Con questo progetto saranno sicuramente premiati gli allevatori in grado di assicurare una qualità costante dei bovini allevati, condizione essenziale per guadagnare la fiducia dei consumatori. Un progetto che merita di essere sostenuto da tutti.

Ma. Gi.

ATTIVITA' DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO DELLE VENEZIE

Riceviamo ed ospitiamo volentieri un articolo inviato dall'Ufficio Comunicazione dell'Istituto che ci trova completamente d'accordo sulla necessità/opportunità di collaborare a 360° per un rilancio del comparto zootecnico Veneto:

L'Istituto Zooprofilattico delle Venezie pone tra gli obiettivi principali della sua strategia il consolidamento dei rapporti con il mondo produttivo. Per raggiungere tale scopo, sono state avviate le attività che prevedono il coinvolgimento dei veterinari che operano sul campo, delle associazioni dei produttori, delle rappresentanze sindacali e di tutti i soggetti che caratterizzano la

filiera agro-alimentare. Fondamentale è il contributo di UNICARVE, che rappresenta il punto di riferimento nazionale comunitario del comparto zootecnico bovino da carne. L'Istituto sta ponendo una particolare attenzione al settore della produzione della carne bovina, considerato una realtà del territorio veneto di notevole importanza, aggiornando e migliorando gli interventi di tipo sanitario. In questo modo, vi è l'intenzione di assolvere al meglio i compiti istituzionali e, anche, di contribuire al rilancio della zootecnia. Si vuole così riaffermare lo storico ruolo di propulsore di quelle peculiari attività produttive del territorio di

competenza, così come era stato realizzato in passato attraverso i piani di profilassi regionali poi adottati a livello nazionale e internazionale. Il futuro presenta molti punti interrogativi per il comparto carne bovina: a preoccupare sono non solo gli andamenti di mercato ma anche alcune problematiche di tipo sanitario che stanno limitando l'economicità delle imprese. Proprio in tale ambito sarà opportuno rivedere i citati piani di profilassi, verificandone la reale efficacia, approfondire lo studio delle patologie emergenti e specificare il benessere degli animali allevati. Sarà soprattutto indispensabile saper valutare e prevedere l'impatto sanitario ed economico con-

seguito all'allargamento dell'UE a 25 stati membri. In questo contesto, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie può divenire entità di riferimento in qualità di strumento regionale operativo della Sanità, in grado di dare garanzia di affidabilità, a supporto del veterinario, per le attività analitiche e di studio richieste. E' in corso la predisposizione degli atti formali necessari per ratificare tale programma d'azione, che prevede inizialmente la sottoscrizione di una "lettera di intenti" tra tutti gli Enti coinvolti nell'iniziativa.

Ufficio Comunicazione
Istituto Zooprofilattico delle
Venezie